

RIFORMA DELLO SPORT

La riforma dello sport e del lavoro sportivo è entrata in vigore il 1° luglio 2023, ma è stata corretta e integrata dal decreto correttivo bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 05/09/2023.

Di seguito si espongono le principali novità

Le prestazioni nei confronti delle ASD/SSD possono essere svolte:

- a titolo gratuito, rientrando nella disciplina del volontariato
- a titolo oneroso, configurando un rapporto di lavoro.

VOLONTARI

Si definisce volontario chiunque metta a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette, per promuovere lo sport mediante l'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti (anche segreteria e reception).

L'attività:

- deve essere svolta nell'ambito delle attività istituzionali
- deve consistere nella messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità per promuovere lo sport
- deve essere svolta in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

La norma correttiva interviene anche nella disciplina dei **rimborsi spese** riconosciuti ai volontari, prevedendo che potranno essere rimborsate:

- le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione con apposita delibera. **Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**
- le spese a fronte di **autocertificazione**, purché le stesse non superino l'importo di **150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa tipologia di rimborso è soggettiva riguarda, cioè, solo ed esclusivamente i volontari, escludendo altre figure dell'ente come, per esempio, gli amministratori per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Riguarda solo le tipologie di spese previste dal regolamento di cui si è detto prima, pertanto, l'organo amministrativo può ammettere, per esempio, solo le spese per piccole consumazioni nei bar. Sempre in base al regolamento, si può stabilire il rimborso attraverso autocertificazione solo per le spese sostenute durante lo svolgimento di talune attività di volontariato ma non altre. Per esempio, possono essere ammesse le spese per il consumo di pasti o bevande ma non altre. Per i volontari il rimborso chilometrico può coprire anche il tragitto da casa alla palestra o al luogo di gara (al contrario delle collaborazioni coordinate e continuative dove il rimborso chilometrico parte dalla sede dell'associazione). Con riferimento alla natura della dichiarazione del volontario, cioè dell'autocertificazione, va detto che la stessa è resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000: il volontario può autocertificare di aver sostenuto determinate spese ma se un organo di vigilanza/verifica, nell'esercizio delle proprie funzioni, chiede l'esibizione dei giustificativi, questi devono essere esibiti e, qualora si dimostrasse che l'autocertificazione è mendace, scattano le sanzioni di cui all'art. 76, D.P.R.

445/2000 (sanzioni di carattere penale). I rimborsi spese non sono considerati compensi, quindi non devono essere conteggiati ai fini del superamento delle soglie di esenzione.

Viene, infine, precisato che **non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.**

LAVORATORI SPORTIVI

DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

E' lavoratore sportivo:

- l'atleta
- l'allenatore
- l'istruttore
- il direttore tecnico
- il direttore sportivo
- il preparatore atletico
- il direttore di gara

che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo (es. ASD/SSD).

Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici di singoli enti di promozione sportiva (o federazioni), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il correttivo bis prevede che, ricorrendone i supposti, le associazioni e società sportive dilettantistiche possono avvalersi secondo, il regime ordinario, di **prestazioni di lavoro occasionale.**

Il correttivo bis, inoltre, precisa che non rientrano nella definizione dei lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una **professione** la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti da rapporti albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

È anche possibile ricorrere agli stage curricolari ed extracurricolari (attenzione ai limiti posti dalla legge).

I lavoratori sportivi possono essere remunerati come:

- **dipendenti;**
- **collaboratori coordinati e continuativi;**
- **lavoratori a "partita I.V.A."**

Tralasciando la normativa relativa al lavoro dipendente, ci soffermiamo sulle altre due tipologie di remunerazione.

Entrambe godono di alcune franchigie:

- fino a € 5.000= annui, esenzione sia da Imposte Dirette che da contribuzione INPS
- da € 5.000= a € 15.000= annui, esenzione da Imposte Dirette ma assoggettamento a contribuzione INPS

ALIQUOTE PREVIDENZIALI

<i>Tipologia di rapporto</i>	<i>aliquote previdenziali</i>	<i>aliquote "minori" assistenziali [*]</i>	<i>Ripartizione ASD-SSD/Lavoratore</i>
Lavoro subordinato	33%	5,67%	Prev. 23,81 ASD/SSD – 9,19 lavoratore Ass. 5,50 ASD/SSD – 0,17 lavoratore
Co.Co.Co.	25%	2,03%	2/3 ASD/SSD – 1/3 lavoratore
Lavoratori sportivi autonomi non iscritti presso altre forme obbligatorie	25%	1,23%	100% lavoratore – addebito facoltativo 4%
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se Co.Co.Co. 2/3 e 1/3 Se autonomo 4% facoltativo al committente

[*] malattia, maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera e disoccupazione

Sulla parte eccedente € 5.000= **FINO AL 31/12/2027** la **base imponibile** su cui calcolare la parte **previdenziale è ridotta del 50%**, per la **parte assistenziale** non vi sono riduzioni.

OBBLIGHI ED ESONERI

Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche

Viene previsto che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di volontari;

- fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Qualora l'attività sia svolta come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Viene, inoltre, previsto che, qualora l'attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l'attività potrà essere svolta solo previa **autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Viene introdotto un meccanismo di **silenzio-assenso**: qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l'autorizzazione o il rigetto, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Qualora accordata l'autorizzazione, il lavoratore pubblico "sportivo" ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.

Direttori di gara

Per tali soggetti, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti e agli stessi potranno essere riconosciuti, oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute possono essere rimborsate, anche in forma forfettaria, anche per attività svolte nel proprio Comune di residenza, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute anche a fronte di autocertificazione purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito.

Viene inoltre previsto che per i direttori di gara:

- le comunicazioni al centro per l'impiego possono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre;
- entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. provvederanno, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti
- l'iscrizione nel LUL potrà avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

Collaborazioni coordinate e continuative sportive

Il correttivo bis innalza il **limite di orario settimanale** che passa dalle originarie 18 a **24 ore su base settimanale** escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Al superamento delle 24 ore settimanali, in caso di verifica è la ASD/SSD a dover dimostrare che trattasi di collaborazione coordinata e continuativa “genuina”: orari non fissi, no retribuzione fissa ma a “progetto”, presenza di rischio economico per il lavoratore, no assoggettamento gerarchico. Se al di sotto delle 24 ore settimanali grava sull'ente verificatore la dimostrazione che si è in presenza di una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.

Al fine di evitare possibili contestazioni in merito al rapporto e alla sua regolare configurabilità giuridica, l'art. 25, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021 riconosce la possibilità di certificare i contratti di lavoro, che potrà avvenire sulla base di indici concordati in sede di contratto collettivo tra gli enti affilianti e le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori o, in assenza di questi accordi, tramite indici individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I limiti di € 5.000 e € 15.000 sono riferiti al singolo Co.Co.Co. (e non al singolo rapporto tra sodalizio e ASD/SSD). Pertanto, gli obblighi di comunicazione del superamento dei limiti di esenzione ricadono in capo al collaboratore. Il sodalizio, a fronte di tale comunicazione, deve effettuare le trattenute di legge anche se quelli erogati sono per la ASD/SD stessa i primi 1.000 euro.

INAIL

Importanti modifiche per quanto riguarda l'**aspetto assicurativo**: viene infatti previsto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della legge n. 289/2002, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Per i lavoratori autonomi non vi è obbligo di assicurazione INAIL.

Nel portale RAS inserire otto zeri.

Collaboratori amministrativo-gestionali

Chi si occupa di attività amministrativo-gestionale non è un lavoratore sportivo. Non entra in tale ambito però coloro che forniscono attività amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio bisogna essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Ai collaboratori amministrativo-gestionali può essere applicato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (applicabilità confermata dall'art. 37 del Dlgs 36/2021). Però detti lavoratori non sono considerati dalla normativa lavoratori sportivi ai sensi del 1° comma dell'art. 25 sempre del Dlgs 36/2021, pertanto sono soggetti:

- all'**assicurazione presso l'INAIL** per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- dal punto di vista previdenziale devono essere **iscritti alla Gestione Separata** dell'INPS la cui aliquota contributiva è del 25% più l'aliquota aggiuntiva del 2,03% (di cui 0,50% per malattia, 0,22% per maternità, 1,31% per disoccupazione), per un'aliquota previdenziale complessiva del 27,03%;
- all'**obbligo** di comunicazione del modello **UNILAV-COB** (Modello Unificato Lavori) sul **portale COB** (Comunicazione Obbligatoria).

L'aliquota contributiva (INPS) è calcolata sulla parte di compenso eccedente primi 5.000= Euro annui, per cui, per esempio, se il compenso totale annuo lordo è di 15.000 Euro la contribuzione è dovuta solo su 10.000= Euro.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione alla gestione separata INPS è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo.

Ai fini delle Imposte Dirette vale l'esenzione fino a 15.000= Euro.

Non trattandosi di vero e proprio lavoro sportivo vi è sempre in capo alla ASD/SSD l'onere della prova che trattasi di collaborazione "genuina" come sopra definita.

Le collaborazioni amministrativo-gestionali non ricomprendono la funzione di "receptionist", funzione che, pertanto, può essere svolta o a titolo gratuito come volontario, o, se retribuita, come dipendente.

Iscrizione nel LUL (Libro Unico del Lavoro) e comunicazioni obbligatorie

Il correttivo bis modifica anche l'adempimento dell'obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co sportive.

In particolare, viene previsto che l'iscrizione nel LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche in caso di scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun mese di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Cambiano anche le tempistiche per l'invio delle comunicazioni obbligatorie per l'individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS. Il termine di scadenza infatti viene posticipato entro il giorno 30 del mese successivo all'inizio del rapporto.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Le comunicazioni mensili al LUL possono essere effettuate all'interno del portale del RAS.

Per i collaboratori che percepiscono importi non superiore a € 15.000= non vi è obbligo di cedolino paga, attenzione, per importi superiori a € 5.000= si dovranno calcolare e versare i contributi INPS.

Organi sociali

Viene precisato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi amministrativi di ASD SSD.

Formalizzazione dei contratti

I contratti sono obbligatori per tutti i contratti, anche per i Co.Co.Co. inferiori a 5.000 euro.

In molti casi vengono impiegati collaboratori sportivi senza che venga stipulato un contratto formale.

Con l'entrata in vigore della riforma dello sport la mancanza di un contratto valido può essere equiparata al cosiddetto "lavoro nero".

Pertanto, si consiglia di redigere il contratto sia con i collaboratori coordinati e continuativi (anche inferiori a 5.000 euro), sia con i "partita I.V.A.".

Lavoratori sportivi autonomi

Il lavoro sportivo può essere svolto anche con partita I.V.A..

In tal caso può essere effettuata l'opzione per il regime forfettario con le esclusioni sia contributive che per Imposte Dirette previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Per queste fattispecie non è obbligatoria l'assicurazione INAIL.

ATTENZIONE

Non possono accedere al regime forfettario i lavoratori sportivi che:

- detengono quote di società di persone (snc – società in nome collettivo oppure sas – società in accomandita semplice)
- fatturano alla società di cui hanno il controllo (50%+1 delle quote). Questo caso è possibile si verifichi in caso SSD

Non è possibile operare contemporaneamente con partita I.V.A. e come Co.Co.Co., tutte le prestazioni ricadono sotto la partita I.V.A..

La partita I.V.A. sportiva è una sottoclasse della partita I.V.A. "ordinaria", il regime forfettario è una modalità di tenuta delle registrazioni contabili e di conteggio delle imposte.

La partita I.V.A. è unica per tutte le attività, la suddivisione tra le varie attività avviene mediante la comunicazione dei diversi codici ATECO.

Limite dei compensi

La riforma prevede che non possa essere attribuito un compenso superiore al **40%** del limite previsto dai contratti collettivi nazionali, questo per scongiurare l'ipotesi di distribuzione indiretta di utili agli associati.

Casellario giudiziario

Poiché il lavoro sportivo non è più considerato un lavoro occasionale (come precedentemente alla riforma), è obbligatorio il Casellario Giudiziario per tutti i lavoratori che operano con i minori.

La richiesta può essere fatta sul sito del Ministero di Giustizia anche dalla stessa ASD/SSD per conto dei propri lavoratori.

Sicurezza sul lavoro

Secondo il Testo Unico D. Lgs. n. 81/08 è soggetto alla normativa sulla sicurezza colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, presta una attività lavorativa all'interno di una organizzazione, con o senza retribuzione.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto, sono lavoratori ai fini della sicurezza sia i lavoratori sportivi che i lavoratori amministrativo-gestionali che svolgano una prestazione sotto forma di lavoro subordinato o come collaboratore coordinato e continuativo.

Nel caso si identifichino soggetti rientranti nella definizione di lavoratore ai fini della sicurezza (lavoratore subordinato o collaboratore che presti l'attività nei luoghi di lavoro del committente), la società o l'associazione deve applicare la normativa di riferimento, compatibilmente con le modalità di prestazione sportiva. In particolare si dovrà elaborare il **documento di valutazione dei rischi (DVR)**, nominare il **R.S.P.P.**, nominare il **medico competente**, procedere con la sorveglianza sanitaria (per il rilascio dell'idoneità alla mansione), informare e formare i lavoratori, consegnare i necessari ed idonei DPI, procedere alla gestione delle emergenze oltre a quanto già necessario in relazione all'eventuale conduzione di un impianto sportivo (per cui nomina e relativa formazione degli **addetti emergenza incendio e primo soccorso**, redazione di un piano di emergenza ed evacuazione).

Per quanto riguarda nello specifico la sorveglianza sanitaria, è previsto che il datore di lavoro possa istituire e aggiornare la scheda sanitaria per ogni lavoratore sportivo che presta le proprie attività non a carattere occasionale. I controlli medici effettuati nel rispetto della prestazione sportiva possono risultare validi anche ai fini del rilascio dell'idoneità alla mansione da parte del medico competente, nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Per contro, se emerge l'esposizione del lavoratore a ulteriori rischi in base a quanto riscontrato nel DVR, sarà necessario un controllo sanitario aggiuntivo operato dal medico competente con il rilascio dell'idoneità alla specifica mansione. Le modalità operative dei controlli sanitari per i lavoratori sportivi saranno oggetto di un futuro DPCM.

Per i lavoratori non sportivi svolgenti mansioni amministrativo-gestionali vigono invece le regole "ordinarie" relative alla sorveglianza sanitaria e, quindi, se svolgono mansioni a rischio individuate all'interno del DVR (es. attività di manutenzione, attività a videoterminale per oltre 20 ore settimanali), i lavoratori sono soggetti agli obblighi di visite mediche preventive e periodiche effettuate dal medico competente.

Il nominativo del responsabile designato deve essere comunicato all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Regole per lavoratori autonomi e volontari

Per i lavoratori rientranti nella definizione di lavoratori autonomi (sportivi o non sportivi) e i volontari gli obblighi sono di utilizzare attrezzature conformi, acquisire e utilizzare idonei DPI.

Regole per lavoratori sportivi con remunerazione < 5.000= Euro

Importante indicazione viene fornita in merito ai lavoratori sportivi, senza specifica sulla forma contrattuale adottata (cioè, se autonomi, co.co.co o subordinati – NON amministrativo-gestionali), che ricevano compensi annuali entro 5.000= euro. A tali soggetti si applica una parte della normativa dedicata ai lavoratori autonomi in merito a quanto già sopra evidenziato e, cioè, la facoltà di partecipare ai programmi di formazione e alla sorveglianza sanitaria, salvo quanto previsto per i controlli medici correlati alle prestazioni sportive rese.

RAS

Nel RAS devono essere registrati tutti i Co.Co.Co., anche quelli inferiori a 5.000 euro.

Il compenso da indicare è quello annuo. Ci sarà la possibilità di adeguamento si ritiene sia in itinere che a consuntivo.

L'annualità 2023 copre il periodo da 1/7 a 31/12.

NASPI

Riepilogo compatibilità NASPI

incompatibile	rapporto di lavoro subordinato-sportivo con reddito annuale > €8.174,00	decadenza
è compatibile	rapporto di lavoro subordinato-sportivo a tempo determinato < 6mesi > € 8.174,00	sospesa per la durata del contratto
è compatibile	rapporto di lavoro subordinato-sportivo < € 8.174,00	conserva il diritto ma è ridotta dell'80% della retribuzione prevista
incompatibile	svolgimento di attività lavorativa-sportiva in forma autonoma o parasubordinata > a € 5.500,00	decadenza
è compatibile	svolgimento di attività lavorativa-sportiva in forma autonoma o parasubordinata < a € 5.500,00	conserva il diritto ma è ridotta dell'80% del reddito previsto
è compatibile	Prest.O – Prestazione di lavoro occasionale per importi < a € 5.000,00	
è compatibile	Lavoro autonomo sportivo occasionale per importi < € 5.500,00	
incompatibile	Lavoro autonomo sportivo occasionale per importi > € 5.500,00	decadenza

Allegati:

- *simulazione compensi*
- *facsimili contratti*

PROBLEMI IRRISOLTI

- *Chi è già in possesso di una partita I.V.A. come allenatore/istruttore/tecnico sportivo come si rapporta con le esenzioni contributive e di Imposte Dirette introdotte dalla riforma?*
- *Chi svolge più attività (più codici ATECO di cui uno sportivo) come si rapporta con le esenzioni contributive e di Imposte Dirette introdotte dalla riforma?*
- *È possibile avere rapporti Co.Co.Co. con più ASD/SSD? Se sì quando scatta l'obbligo di apertura della posizione I.V.A. (art. 5 D.P.R. 633/1972)?*
- *Il limite di retribuzione (+40% rispetto al CCNL) è valido anche per i "partita I.V.A."?*
- *È possibile che un membro del consiglio intrattenga con la ASD/SSD un rapporto come Co.Co.Co. o come Partita IVA? [datore di lavoro di sé stesso e/o fatture al precedente datore di lavoro]*
- *È possibile per una SSD UNINOMINALE (o familiare) stipulare un contratto di Co.Co.Co. con il socio?*
- *Può un forfettario fatturare alla propria SSD UNINOMINALE?*
- *Se prima ero lavoratore sportivo ex art. 67, lett. M) del TUIR oppure Co.Co.Co. sportivo secondo la nuova normativa, se viene aperta la partita I.V.A. può essere forfettaria? Con riferimento ai Co.Co.Co. la lettera d-bis dell'art. 1, comma 57, della legge 190/2014 (Finanziaria 2015) lo escluderebbe in quanto i Co.Co.Co. sono normati dall'art. 50, comma 1, lett. C-bis del TUIR che non viene citata tra le esclusioni dalla incompatibilità.*

LAVORO SPORTIVO CON PARTITA I.V.A.**FINO AL 31/12/2027****TRA 5.000 E 15.000****FORFETTARIO 5%****PRIMO ANNO**

RICAVO	1.000,00		
REDDITO IMPONIBILE (78%)	780,00		
IMPOSTA (0%)	-	franchigia	
INPS [(25/2%)+1,23%]	107,09		
TOTALE IMPOSTA+INPS	107,09		
NETTO	892,91		

SECONDO ANNO

RICAVO	1.000,00		
REDDITO IMPONIBILE (78%)	780,00		
INPS ANNO N-1	107,09		
IMPONIBILE	672,91		
IMPOSTA (5%)	-	franchigia	
INPS [(25/2%)+1,23%]	107,09		
TOTALE IMPOSTA+INPS	107,09		
NETTO	892,91		

5-15 pg 1

FORFETTARIO 15% DOPO 5 ANNI		
RICAVO	1.000,00	
REDDITO IMPONIBILE	780,00	
INPS ANNO N-1	204,59	
REDDITO IMPONIBILE (78%)	575,41	
IMPOSTA (15%)	-	franchigia
INPS SU REDDITO (25%+1,23%)	204,59	
TOTALE IMPOSTA+INPS	204,59	
NETTO	795,41	
<hr/>		
CASO PARTICOLARE		
FORFETTARIO 15% NEI PRIMI 5 ANNI		
PRIMO ANNO		
RICAVO	1.000,00	
REDDITO IMPONIBILE (78%)	780,00	
IMPOSTA (0%)	-	franchigia
INPS [(25/2%)+1,23%]	107,09	
TOTALE IMPOSTA+INPS	107,09	
NETTO	892,91	
SECONDO ANNO		
RICAVO	1.000,00	
REDDITO	780,00	
INPS ANNO N-1	107,09	
REDDITO IMPONIBILE (78%)	672,91	
IMPOSTA (0%)	-	franchigia
INPS [(25/2%)+1,23%]	107,09	
TOTALE IMPOSTA+INPS	107,09	
NETTO	892,91	
<hr/>		
		5-15 pg 2

LAVORO SPORTIVO CON PARTITA I.V.A.**FINO AL 31/12/2027****OLTRE EURO 15.000****FORFETTARIO 5%****PRIMO ANNO**

RICAVO 1.000,00

REDDITO IMPONIBILE (78%) 780,00

IMPOSTA (5%) 39,00

INPS (12,5%+1,23%) 107,09

TOTALE IMPOSTA+INPS 146,09**NETTO 853,91****SECONDO ANNO**

RICAVO 1.000,00

REDDITO IMPONIBILE (78%) 780,00

INPS ANNO N-1 107,09

IMPONIBILE 672,91

IMPOSTA (5%) 33,65

INPS SU REDDITO (12,5%+1,23%) 107,09

TOTALE IMPOSTA+INPS 140,74**NETTO 859,26**

> 15 pg 1

FINO AL 31/12/2027		
	PARTITA I.V.A.	CO.CO.CO.
RICAVO	15.000,00	15.000,00
REDDITO IMPONIBILE (78%)	11.700,00	
INPS ANNO N-1	919,91	
IMPONIBILE	- 4.219,91	-
IMPOSTA (0%)	-	-
INPS SU REDDITO	919,91	1.453,00
TOTALE IMPOSTA+INPS	919,91	1.453,00
NETTO	14.080,09	14.515,67
COSTO ASD	15.000,00	15.968,67
<hr/>		
RICAVO	20.000,00	20.000,00
REDDITO IMPONIBILE (78%)	15.600,00	
INPS ANNO N-1	1.455,38	
IMPONIBILE	- 855,38	5.000,00
IMPOSTA (5%)	-	1.150,00
INPS SU REDDITO [(25/2)+1,23%]	1.455,38	2.179,50
TOTALE IMPOSTA+INPS	1.455,38	3.329,50
NETTO	18.544,62	18.123,50
COSTO ASD	20.000,00	21.453,00
<hr/>		
RICAVO	25.000,00	25.000,00
REDDITO IMPONIBILE (78%)	19.500,00	
INPS ANNO N-1	1.990,85	
IMPONIBILE	2.509,15	10.000,00
IMPOSTA (5%)	125,46	2.300,00
INPS SU REDDITO [(25/2)+1,23%]	1.990,85	2.906,00
TOTALE IMPOSTA+INPS	2.116,31	5.206,00
NETTO	22.883,69	21.731,33
COSTO ASD	25.000,00	26.937,33
<hr/>		
RICAVO	30.000,00	30.000,00
REDDITO IMPONIBILE (78%)	23.400,00	
INPS ANNO N-1	2.526,32	
IMPONIBILE	5.873,68	15.000,00
IMPOSTA (5%)	293,68	3.450,00
INPS SU REDDITO [(25/2)+1,23%]	2.526,32	3.632,50
TOTALE IMPOSTA+INPS	2.820,00	7.082,50
NETTO	27.180,00	25.339,17
COSTO ASD	30.000,00	32.421,67

Di seguito alcuni fac simili di contratti

NOTA BENE: gli schemi e le indicazioni di seguito fornite servono da riferimento generale e primo orientamento nella complessa materia relativa alla nuova riforma del lavoro sportivo. In attesa della pubblicazione dei fac simili di contratti validati da Sport e Salute, lo studio non assume alcuna responsabilità per eventuali carenze, imperfezioni, omissioni od errori.

SCHEMA DI LETTERA DI INCARICO VOLONTARI

Egr.

Sig.....

.....

Oggetto: incarico quale “..... volontario” della

Si comunica che, con l’entrata in vigore dal 1 luglio 2023 del D. Lgs. n.36/2021 e s.m.i., in particolare degli artt.25 e segg., la S.V. è stata incaricata quale

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,

- Allenatore,

- Istruttore,

- Direttore Tecnico;

- Direttori Sportivo;

- Preparatore Atletico;

- (altra mansione prevista dai Regolamenti federali)

..... a titolo onorifico, essendo inquadrata quale tecnico volontario ai sensi e per gli effetti di cui all’art.29 del citato D. Lgs..

In base all’art.29, c.2 del D. Lgs. n.36/2021, Le sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate di viaggio e soggiorno e quelle sostenute nell'ambito delle attività di cui all’incarico in oggetto, che verranno svolte nei limiti e con le modalità previste dal Consiglio direttivo.

[alternativa: In base all’art.29, c.2 del D. Lgs. n.36/2021, Le sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili in relazione alle seguenti tipologie ed attività stabilite dal Consiglio direttivo con la delibera ... che si allega in copia].

Comunico infine che potranno esserLe riconosciuti, ai sensi dell’art.36, c.6 quater del D. Lgs. n.36/2021 eventuali premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive o anche per la partecipazione a raduni, secondo le deliberazioni che, in proposito, adotterà separatamente il Consiglio direttivo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Per accettazione _____

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa ex art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021

Tra

la **associazione [o società] sportiva dilettantistica** _____
[C.F./P. Iva _____], con sede legale in _____, affi-
liata all' Ente di Promozione Sportiva ACSI ed iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilet-
tantistiche, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*
_____, di seguito per brevità anche più semplicemente "Sodali-
zio", "Associazione/ Società"

ed

il **Signor** _____ [codice fiscale _____], nato a
_____ il ___/___/___ e residente a _____, Via
_____, in seguito per brevità anche più semplicemente "**tecnico**"*

premesse che

- a) la Associazione/Società: - esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva della pallavolo, ai sensi dell'art. 7.1, lettera b) del D.lgs. 36/2021; - è affiliata all' Ente di Promozione Sportiva (es. ACSI) - partecipa al campionato di _____;
- b) **il tecnico***: - appartiene alla categoria dei "lavoratori sportivi" di cui all'art. 25, comma 1, D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni; - intende prestare la propria attività sportiva di carattere dilettantistico in favore della Associazione/Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi da quest'ultima programmati; - ha manifestato l'intenzione di fornire la propria prestazione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.;
- c) il rapporto oggetto del presente contratto, tenuto conto delle sue concrete modalità di esecuzione, così come esplicitamente volute e concordate dai contraenti, è qualificabile alla stregua del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, nonché ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015 e successive modificazioni, essendo escluso ogni vincolo di subordinazione;

tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

il tecnico* si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive in favore della Associazione/Società - mediante partecipazione agli allenamenti, ai ritiri precampionato, nonché a tutte le manifestazioni ufficiali e non ufficiali (sia nazionali che internazionali) da quest'ultima coordinate sotto il profilo meramente tecnico sportivo, nell'osservanza dei regolamenti adottati all' Ente di Promozione Sportiva (es. ACSI) - nonché ad essere tesserato presso il medesimo Ente di Promozione Sportiva es. ACSI) in favore della stessa Associazione/Società o della _____ ASD/SSD, a decorrere dal _____ al _____, conformemente ai limiti di cui all'art. 26, comma 2, D. lgs. 36/2021.

Il rapporto così costituito tra la Associazione/Società e il tecnico si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D. Lgs. 81/2015, escluso ogni vincolo di subordinazione.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono limitate alla partecipazione alle competizioni agonistiche e ad un numero di ore di preparazione (*non superiore alle 24 ore settimanali*), fermo il diritto del **tecnico*** di svolgere, in autonomia, ulteriore attività di preparazione compatibile con quella programmata dalla società.

Il presente contratto annulla e sostituisce integralmente ogni eventuale accordo precedentemente intercorso tra le parti, che deve intendersi privo di qualsivoglia efficacia.

Al termine del presente accordo **il tecnico*** potrà trasferirsi ad altra società, italiana od estera, senza nulla dovere, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti emanati dall' Ente di Promozione Sport ACSI vigenti al momento della cessazione del rapporto e da eventuali accordi specifici intercorsi tra le parti.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Ferma la natura autonoma del rapporto, per il migliore espletamento del proprio incarico **il tecnico*** si impegna a: (i) rispettare le norme contenute nel Codice di Condotta del CONI e nei Regolamenti emanati dall' Ente di Promozione Sportiva (es. ACSI) ; (ii) fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi, degli obiettivi, delle indicazioni e del coordinamento tecnico sportivo fornito dalla Associazione/Società; (iii) condurre un regime di vita idoneo al raggiungimento dei risultati sportivi prefissati; (iv) non assumere sostanze vietate dalla normativa *antidoping* o altre sostanze (ad esempio, alcoliche, stupefacenti, etc.) che possono alterare le proprie capacità psico-fisiche; (v) indossare, tassativamente, durante il periodo di attività, il materiale eventualmente fornitogli dalla Associazione/ Società; (vi) assumere un comportamento educato e collaborativo nei confronti di tutti i tesserati e collaboratori a qualunque titolo della società, degli arbitri e del pubblico; (vii) garantire la massima disponibilità per quanto attiene al rispetto degli impegni pubblicitari della società nei riguardi di *sponsor* e di fornitori ufficiali, nonché a rilasciare interviste e/o a partecipare ad iniziative concordate con organi di stampa, televisivi o radiofonici, o nel settore dei social network.

il tecnico* sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa sportiva e sempre che si tratti di attività non pericolose per il proprio stato di salute.

La Associazione/ Società si impegna a mettere a disposizione **del tecnico***, a sua cura e spese, attrezzature e locali idonei alla preparazione atletica e consoni alla sua dignità professionale, nonché adeguati mezzi di trasporto in occasione di ritiri e trasferte.

il tecnico* dichiara di non essere titolare di partita IVA con codice Ateco connesso al lavoro sportivo e di non svolgere la propria attività quale libero professionista.

Dichiara, inoltre, di **non essere/essere** dipendente presso Amministrazioni Pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 6 del D. Lgs. 36/2021 **[nel secondo caso si allega l'autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione di riferimento]**.

ART. 4 - COMPENSI

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni sportive dilettantistiche sopra menzionate la Associazione/ Società si impegna a corrispondere al Collaboratore un compenso annuo complessivo pari ad € _____, **al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali** per la quota a carico del lavoratore sportivo previste dal D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche o integrazioni. Il compenso sarà corrisposto in rate mensili da erogarsi con strumenti di pagamento tracciati dal ___/___/___ al ___/___/___.

I compensi erogati in favore **del tecnico*** sono assoggettati alla disciplina fiscale, contributiva ed assistenziale di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2021.

La Associazione/ Società si impegna, pertanto, a versare le imposte ed i contributi, nonché ad operare le prescritte ritenute previdenziali e fiscali, nella misura prevista da tale normativa. A tal fine **il tecnico*** si impegna a comunicare, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'eventuale titolarità di altre coperture previdenziali e, nel contempo, a rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nel corso dell'anno solare.

il tecnico avrà titolo al rimborso delle eventuali spese sostenute in nome e per conto della Società, ove preventivamente autorizzate e documentate nelle forme di legge.

ART. 5 - PREMI

Il Sodalizio si riserva la facoltà di erogare, nel corso del periodo di efficacia del presente contratto, premi legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi (ad esempio, vittoria Campionato e/o Coppa Italia, Supercoppa, Competizioni internazionali, accesso alla fase play off, permanenza del Campionato di appartenenza, premio partita, etc.), ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, del D. Lgs. n. 36/2021. Tali premi, ove riconosciuti dalla società, dovranno essere erogati entro 30 giorni da quando si verifica la condizione ad essi sottesa, con modalità tracciata.

ART. 6 - ACQUISTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale e/o di Lega.

ART. 7 - INFORTUNI, MALATTIA E SICUREZZA SUL LAVORO

In caso di inabilità, derivante da infortunio o da malattia contratta nello svolgimento dell'attività sportiva, che non sia dovuta a cause attribuibili a colpa grave del **tecnico***, la Associazione/ società si impegna a garantire **al tecnico*** il pagamento del compenso pattuito per un periodo massimo di **6 mesi** dall'evento. Decorso tale periodo il compenso riconosciuto potrà essere decurtato del 50%, fino al termine del contratto, fermo restando la possibilità per la Associazione/ Società di risolvere, nella stagione successiva l'accordo, nel caso in cui il tesserato non conseguisse l'idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica. Ove l'inabilità sia dovuta a comportamenti di carattere non sportivo di grave natura colposa la Associazione/ società potrà sospendere l'erogazione dei compensi fino al completo ripristino dell'efficienza sportiva.

La Associazione/Società dovrà rispettare gli obblighi di cui agli artt. 32 e 33 D. Lgs. 36 / 2021.

Al presente rapporto di collaborazione si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la normativa sportiva e con la specificità della prestazione sportiva.

ART. 8 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

Tenuto conto della peculiarità del settore sportivo dilettantistico, le parti convengono che il presente contratto potrà considerarsi risolto anticipatamente solo ed esclusivamente in caso di grave e constatato inadempimento di una delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto stabilito dall'Accordo Collettivo, ove sottoscritto durante il periodo di efficacia del presente contratto.

ART. 9 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Associazione/Società si impegna a formalizzare la costituzione dell'odierno rapporto mediante comunicazione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 36/2021, ove prevista, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti formali previsti dallo stesso D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali rinvenienti dalla sottoscrizione del presente contratto avverrà in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice") e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 11. RINVIO

Le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'Accordo Collettivo di categoria, ove sottoscritto nel periodo di efficacia del presente contratto, con conseguente sostituzione automatica delle clausole contenute nel presente contratto, ove incompatibili con il suddetto Accordo Collettivo.

Città, _____, li _____

Associazione / Società

tecnico*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e segg. del Codice Civile, le parti dichiarano di aver espressamente approvato le clausole di cui sopra all'esito di una approfondita trattativa individuale e che le stesse sono state attentamente esaminate e rilette prima della sottoscrizione, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- articolo 2 (oggetto del contratto)
- articolo 3 (modalità di svolgimento della prestazione)
- articolo 4 (compensi)
- articolo 7 (infortuni, malattia e sicurezza sul lavoro)
- articolo 8 (inadempimento e risoluzione)
- articolo 11 (rinvio)

Città, _____, li ___/___/____

Associazione / Società

tecnico*

*** in alternativa a “tecnico” è possibile indicare altre figure quali “atleta” “allenatore”, “istruttore”, “direttore tecnico”, “direttore sportivo”, “preparatore atletico”, “direttore di gara” o altra mansione come da elenco Dipartimento per lo Sport;**

EVENTUALI PREMI E/O BENEFITS

Disciplinare tali erogazioni con separata scrittura.

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE

Artt. dal 2229 e ss. del Codice Civile

La, in persona del suo legale rappresentante, sig., nato a (.....) il .../.../..., con

sede legale in (....), Via, C.F. e P.IVA:, di seguito denominata anche “COMMITTENTE”;

e

Il/La Sig. nato/a a (....) il .../.../..., residente a (.....), via

..... n. C.F., di seguito denominato/a anche

“PRESTATORE D’OPERA”

Premesso che:

- la Committente ha come oggetto sociale l’esercizio di attività dilettantistiche, formative e didattiche;
- la Committente, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, ha necessità di avvalersi della prestazione d’opera per l’esecuzione di attività di _____:

- allenamenti della scuola disciplina _____, unitamente alle prestazioni rese in occasione di manifestazioni sportive secondo il calendario federale (se allenatore)
- garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (se giudice/direttore gara)
- partecipare alle competizioni sportive _____ (se atleta)
- assicurare ai propri iscritti una assistenza tecnica per le attività corsistiche di avviamento alla disciplina della _____ e per il perfezionamento delle tecniche dei propri tesserati mediante lezioni individuali e/o collettive (se istruttore);

- il Prestatore d’opera è titolare di Partita Iva;

- il Prestatore d’opera ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all’attività di Allenatore/Atleta/Istruttore/Preparatore Atletico/Direttore di gara/Altro (eliminare la voce che non interessa) disciplina _____, di essere tesserato alla federazione / ente di promozione sportiva _____ e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni dalla medesima rilasciate per l’insegnamento di detta disciplina (solo nei casi previsti quali istruttore. In particolare, egli opera nel settore sin dal _____ occupandosi di _____;

- la disciplina _____ è attività sportiva riconosciuta ai sensi e per gli effetti della delibera 1568 del 14.02.2017 del Consiglio Nazionale del Coni e successivi aggiornamenti e del vigente regolamento del registro nazionale per le attività sportive dilettantistiche;

- il prestatore d’opera si è dichiarato disposto a svolgere l’attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;

- l’attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del prestatore d’opera, di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti;

- il presente contratto prevede anche il rapporto in regime di monocommittenza;

- il prestatore d’opera tesserato si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto e di rimanere libero di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso prestatore d’opera si assume con la sottoscrizione del presente accordo;

- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 per come novellato dal D. Lgs. 163/2022;

- il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il tesserato sia soggetto a provvedimenti disciplinari da qualsiasi autorità siano emanati che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a ____ mesi;
- l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo;
- il prestatore d'opera dichiara di aver preso visione e di accettare i regolamenti della federazione italiana _____ / ente di promozione sportiva _____, ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni;
- il prestatore d'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
- il prestatore d'opera dichiara di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, cod. pen., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
- il prestatore d'opera autorizza la ASD/SSD a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.

Convengono quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera, nell'ambito delle attività di cui alla premessa, si impegna a prestare la propria attività nell'interesse della ASD/SSD quale Allenatore/Atleta/Istruttore/Preparatore Atletico/Direttore di gara (eliminare la voce che non interessa) della disciplina _____ con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la ASD/SSD e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti, da svolgere presso _____

Art. 3 – Modalità di esecuzione

1. Il Prestatore d'opera si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento delle attività suddette sino a compimento degli incarichi e degli adempimenti previsti nel presente contratto, fino al raggiungimento del risultato specificato all'interno dell'art. 2.

2. Il Prestatore d'opera svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro, ferma restando la disponibilità a concordare con parte Committente ed in corso di rapporto, eventuali momenti di confronto sullo svolgimento dell'attività. Pertanto, le Parti espressamente escludono che il Prestatore d'opera abbia vincoli di subordinazione di qualunque natura nei confronti del Committente e dunque si danno reciprocamente atto che l'incarico verrà svolto dal Prestatore d'opera senza vincoli di presenza, né di orario di lavoro, né di subordinazione ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente stesso o dei suoi dirigenti. E' escluso ogni interesse del Committente a ricevere dal Prestatore d'opera prestazioni diverse da quelle riconducibili alle attività specificate e con modalità diverse da quelle indicate. Resta pure inteso che il Prestatore d'opera, fermo il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo, avrà facoltà di esercitare, o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi. Il Prestatore d'opera si impegna ad una esecuzione – che dovrà essere esclusivamente personale – dell'incarico con adeguati standard qualitativi e con utilizzo pieno e proficuo della propria competenza ed esperienza professionale.

3. Nell'espletamento dell'incarico il Prestatore d'opera si impegna ad attenersi alle indicazioni di massima fornitegli dal Committente e si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti dei tesserati per la ASD/SSD, a favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso, nonché a rispettare scrupolosamente le norme sportive antidoping e dal codice di comportamento sportivo del CONI. Inoltre, si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sancite dallo statuto e dai regolamenti della federazione italiana/EPS _____, delle delibere e delle risoluzioni emanate di volta in volta dalla federazione/EPS e/o dal Coni.

4. Il prestatore d'opera si impegna, inoltre, a utilizzare durante lo svolgimento della sua attività, se e ove consegnato, esclusivamente il materiale sportivo fornitogli dalla ASD/SSD.

5. Il Prestatore d'opera utilizzerà, per la realizzazione dell'oggetto di cui al presente contratto, attrezzatura e materiali di sua proprietà e non avrà a disposizione alcuna posizione fissa presso la sede di parte Committente.

Art. 4 – Durata

Il presente incarico ha efficacia dalla data del _____ e comunque non oltre il _____, restando esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Art. 5 – Compenso e rimborsi spese

1. Il compenso lordo onnicomprensivo per le attività di cui alla presente scrittura viene pattuito in € _____ + IVA se prevista.

2. Il Prestatore d'opera emetterà fattura alla scadenza del presente contratto. (a seconda del tipo di attività è possibile anche prevedere pagamenti scaglionati nel tempo: ad esempio, "La fatturazione della prestazione oggetto del presente contratto verrà effettuata l'ultimo giorno del mese/bimestre/trimestre/semestre").

3. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni fattura a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate _____.

4. Le parti convengono che la prestazione è riconducibile all'attività sportiva cui il d.lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali. Dal punto di vista tributario l'art. 36 comma 6 prevede che i compensi percepiti nell'area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l'importo dei 15.000 euro., secondo il regime fiscale applicato:

Dal punto di vista previdenziale l'art. 35 comma 2 prevede, anche per i lavoratori sportivi autonomi, il diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il contributo previdenziale si applica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro. Superata tale soglia di esenzione tutti i compensi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale che fino al 31.12.2027 è ridotta del 50%.

5. Il Prestatore d'opera si impegna a comunicare a parte Committente l'eventuale presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in merito alla non applicabilità della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. In mancanza di apposita comunicazione, pertanto, parte Committente provvederà ad erogare al Prestatore d'opera l'importo al netto della ritenuta d'acconto come da legge, che verrà versata da parte della Committente nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

6. Le spese sostenute e documentate dal Prestatore d'opera (per viaggio, vitto ed alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di lavoro della Committente) verranno rimborsate solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente e previa consegna alla Committente dei documenti giustificativi. Dette spese saranno rimborsate al Prestatore d'opera nei limiti previsti dai regolamenti/verbali dell'ASD/SSD che il collaboratore dichiara di conoscere e accettare unitamente alla corresponsione della rata del compenso successiva al periodo in cui le spese stesse sono state sostenute e dovranno essere inserite in fattura.

Articolo 6 - Definizione del rapporto

1. Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il collaboratore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla ASD/SSD per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

2. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della ASD/SSD che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

3. Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.

Art. 7 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto

Il Prestatore d'opera, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il Prestatore d'opera esonera e comunque tiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

Art. 8 – Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. La Committente, in particolare, è l'esclusiva titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico. In alcun modo, pertanto, il Prestatore d'opera sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all'attività della predetta società inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate al Prestatore d'opera medesimo.

Art. 9 – Concorrenza

1. Il Prestatore d'opera è libero di espletare attività non concorrenziale e di intrattenere contemporaneamente più rapporti di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. c.c. con altri soggetti diversi dalla Committente.

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro

Il Prestatore d'opera si impegna nell'esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento l'attività che comporti la presenza presso la sede della Committente, a rispettare quanto previsto dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008. La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Prestatore d'opera, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

Art. 11 – Estinzione del contratto

1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.

2. Parte Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Prestatore d'opera almeno 30 (trenta) giorni prima.

3. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

a) se il Prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente.

b) quando l'esecuzione dell'incarico diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tale ipotesi il Prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c. c) in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d'opera nel presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

4. E' concesso altresì al Prestatore d'opera il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante _____, almeno _____ giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore d'opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c.

5. L'estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte del Prestatore d'opera di consegnare la documentazione di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell'attività affidata.

Art. 12 –Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, la Committente informa il Prestatore d'opera che:

a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;

b) Titolare del Trattamento è il sig. _____, nella sua qualità di _____;

c) il Prestatore d'opera può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003, allegato al presente incarico.

Art. 13 – Foro competente e clausole finali

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di _____. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 2222 e ss. c.c..

Letto, approvato e sottoscritto _____, li _____

La Committente Il Prestatore d'opera

Per quanto occorrer possa, si approvano specificamente – ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. – i seguenti articoli: 8 (riservatezza), 11 (estinzione del contratto) e 13 (Foro competente e clausole finali).

La Committente Il Prestatore d'opera

**AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'AMMONTARE DEI COMPENSI PERCEPITI PER LE
PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RESE NELL'ANNO SOLARE, ex artt. 35 e 36, comma 6-
bis, D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i., resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000**

Spett.le _____

Via _____ N. _____

CAP _____ Città _____ (_____)

C.F. / P.IVA _____

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____, residente a

_____ CAP _____ Prov. _____

Via/Piazza _____

N. _____ Indirizzo Mail _____

Codice Fiscale _____, dichiara di ricevere in data odierna, per prestazioni svolte nell'ambito

dell'attività sportiva dilettantistica in qualità di _____ (indicare una delle seguenti voci: atleta,

allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara o altra mansione svolta a

titolo oneroso, in qualità di tesserato, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 36/2021, come da elenco Dipartimento per lo Sport)

nel periodo _____, le seguenti somme a titolo di _____

(indicare una delle seguenti voci: indennità di trasferta / premio sportivo / compenso):

A) IN FASCIA ESENTE IRPEF E INPS Euro _____, _____

(fino a Euro 5.000,00 per anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 8-bis, D. lgs. n. 36/2021)

B) IN LA FASCIA ESENTE IRPEF (tra € 5.000 e € 15.000) Euro _____, _____

C) OLTRE LE FASCE ESENTI (sopra a € 15.000) Euro _____, _____

DICHIARAZIONE INSEGNANTI

SU CARTA INTESTATA DELL'ASSOCIAZIONE

Il/la Insegnate: _____

Istruttore responsabile del corso di _____ presso l'associazione _____
A.S.D., con sede in _____ (CO), via _____ n. __, per l' anno sportivo 20xx/20xx

Dichiara di:

- Essere in possesso della necessaria qualifica tecnica
- Essere in regola con l'obbligatoria visita medica sportiva
- Essere pienamente a conoscenza che la frequenza dei corsi è riservata esclusivamente ai soci in regola con il certificato medico sportivo (generico, per l'attività non agonistica e specialistico, per l'attività agonistica) e con le quote di iscrizione e frequenza; l'accesso può essere consentito esclusivamente per una lezione di prova, previa compilazione obbligatoria dell'apposito modulo, nel quale l'atleta, se adulto, o un esercente la patria potestà, se minore, si assume la responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi all'atleta stesso e/o ad altre persone e/o a cose.
- Assumersi pertanto la responsabilità della gestione dell' accesso ai corsi di competenza.
- Assumersi la responsabilità per la gestione e la tutela dei propri allievi, limitatamente all'orario di allenamento degli stessi ed al luogo preposto per lo stesso.
- Assumersi la responsabilità per la gestione dell'attrezzatura e dei materiali, limitatamente agli orari ed al corso di propria competenza.
- Di non accedere ai locali societari e di non utilizzare attrezzature societarie, in orari diversi da quelli previsti per il corso di competenza, se non altrimenti autorizzato.
- Di essere a conoscenza delle vigenti normative fiscali per i lavoratori impiegati nello sport dilettantistico o nello spettacolo e nello sport professionistico.

Anno Sportivo 20xx/20xx

_____, il _____

cognome

nome

firma

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata:

TRA

.....– con sede in, ViaC.F....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche Committente), da una parte

E

....., nato a.....il e residente in....., via.....C.F.....

(di seguito anche “Collaboratore”) dall’altra parte

Premesso

a) che il Committente è unaiscritta al RAS;

b) che il Committente, ha constatato la necessità di assicurarsi prestazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i.;

c) che il Collaboratore ha manifestato il proprio interesse a collaborare a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, svolgendo l’attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga nell’ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, senza vincolo di orario e di subordinazione, che gli consenta (sempre compatibilmente con l’impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l’espletamento dell’attività sopra indicata;

Tutto quanto sopra considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate, convengono quanto segue.

Art.1 - Premesse

1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art.2 - Natura del rapporto

1. Il presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2222 e seguenti c.c., 409 c.p.c. e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro ed essendo la prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell’attività dedotta nel presente contratto.

Art.3 - Oggetto dell’incarico

1. Il Committente conferisce al Collaboratore, che s’impegna a svolgerlo, ai sensi degli artt.2222 e segg. l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il miglior svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica organizzata in qualità di(a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi), che si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell’incarico ricevuto.

2.Le parti, nel quadro quivi delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano

che:

- il Collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli Uffici del Committente;
- all'uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
- potrà utilizzare, se ed in quanto gli necessitassero, le strutture e le attrezzature del Committente purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
- il Collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario del Committente, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

Art.4 -Durata

1. Il presente contratto avrà durata a partire dal e fino al Alla naturale scadenza del termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto tra le parti, salvo esplicito consenso delle stesse, formulato per iscritto, a rinnovarne il contenuto. Le parti potranno recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
2. In caso di recesso, il Collaboratore avrà diritto al compenso maturato fino alla data di efficacia del recesso, come innanzi precisata, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino a tale data.
3. Le parti pattizamente convengono a tal fine di ritenere l'attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell'incarico.
4. Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

Art.5 - Obblighi del Collaboratore

1. Il Collaboratore è tenuto a svolgere le attività di cui all'art.4 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma ed indipendente l'incarico, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione ed in base alle indicazioni programmatiche di massima che la Committente, in occasione di apposite riunioni o briefing, fornirà al solo fine di coordinare, per le proprie esigenze organizzative, le prestazioni del Collaboratore stesso. Il Collaboratore avrà in ogni caso l'obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta della/dei surriferita/i persona/e, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.
2. Lo svolgimento delle attività di cui all'art.4 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
3. Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l'attività svolta dalla Committente.
4. Il Collaboratore si obbliga, sin da ora, ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore della committente, nel rispetto dei criteri di correttezza, diligenza e buona fede, nonché a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all'esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso Collaboratore nell'ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto.
5. Il Collaboratore è tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Art.6 - Obblighi della Committente

1. La Committente, a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto rese con le modalità ivi indicate, si impegna a corrispondere al Collaboratore l'importo forfettariamente determinato in complessivi Euro __. __,00 (diconsi euro _____/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificamente prevista.

2. Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il Collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al Collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all'esecuzione dell'incarico.

3. Il surriferito importo complessivo, in relazione all'articolazione temporale dell'incarico ed alla richiesta formulata in tal senso dal Collaboratore, sarà erogato, con bonifico bancario, in quote e saranno corrisposte alla fine di ciascun, previa predisposizione della regolare documentazione fiscale.

Art.7 - Clausola risolutiva espressa

1. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, fermi i diritti di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente scrittura e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla Federazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi di seguito previste:

a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dal Committente al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre dieci giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con il Committente;

b) la violazione degli obblighi di correttezza e segretezza;

c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività del Committente.

Art.8 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

Art.9 - Trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. 34-35-36

1. Il rapporto di cui al presente contratto rimane assoggettato alla disciplina fiscale, contributiva ed assicurativa prevista dalla normativa legale tempo per tempo vigente per i rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa con particolare riferimento:

- quanto agli aspetti fiscali, il Committente, in qualità di sostituto d'imposta, opererà le ritenute fiscali a titolo di acconto delle imposte sui redditi eccedenti la fascia imponibile di Euro 15.000,00 conformemente alla normativa tributaria attualmente in vigore;

- quanto agli aspetti previdenziali, Il Committente procederà all'applicazione dei versamenti, con le relative ripartizioni tra le parti (2/3 carico del Committente e 1/3 carico del collaboratore) previsti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 35 e 37 del D. Lgs. 36/2021 nonché ai relativi decreti attuativi sulla fascia imponibile superiore a Euro 5.000,00;

- quanto agli aspetti assicurativi, il Committente procederà all'iscrizione INAIL, ex D. Lgs. n. 38 del 2000 e seguenti. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per 1/3 e per 2/3 a carico del Committente.

2. Il Collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere per la Committente non rientrano nell'oggetto di arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

3. Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale, che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto tutti i dati necessari (e le eventuali variazioni degli stessi) per il corretto assolvimento degli obblighi anzidetti gravanti sulla Committente.

Art.10 - Testo unico delle norme di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali - Decreto Lgs. n. 196 del 30/6/2003

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR"), al trattamento dei dati personali — comuni e sensibili — dei soggetti con cui verrà a contatto nell'ambito delle finalità istituzionali del Committente e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:

a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;

b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali del Committente;

c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.

2. Con la sottoscrizione del contratto, altresì, il Collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo

Art.11 -Tutela salute e sicurezza d.lgs 81/2008

1. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l'uso della strumentazione aziendale eventualmente messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall'azienda, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall'art. 66, comma 4 del D.L.gvo 276/03.

2.La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione aziendale redatto ai sensi dell'artt. 28 e ss. del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso visione.

Art.12 - Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 del 2001

1. In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Committenti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" la Committente segnala al Collaboratore, attesa l'estrema gravità delle fattispecie indicate nel decreto, che l'incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti, potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto, anche per giusta causa, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici.

2.Sin da ora il Collaboratore esonera espressamente il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da proprie dichiarazioni mendaci e/o incomplete, impegnandosi a manlevare il Committente da eventuali danni, sanzioni e/o qualsiasi altra conseguenza negativa dovesse derivare da tali dichiarazioni.

Art.13 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. 81/2015 art. 2, comma 2, lett. d), agli artt. 2222 e segg. c.c. ed agli artt. 409 e segg. c.p.c..

Art.14 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di, fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili.

Art.15 - Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

2. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

-----, lì

Letto, Confermato, Sottoscritto

Il Committente _____

Il Collaboratore _____

Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 3 (oggetto del contratto), Art. 4 (durata), Art. 5 (obblighi del collaboratore), Art. 7 (clausola risolutiva espressa), art. 8 (divieto di cessione del contratto) e Art. 14 (foro competente).

Il Committente _____

Il Collaboratore _____

**SCHEMA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCARICO LAVORO SPORTIVO
(DIPENDENTI P.A.)**

Spett.le

.....

Sig.....

Oggetto: richiesta di autorizzazione al conferimento da parte della di nella forma della collaborazione coordinata e continuativa resa in regime di sport dilettantistico.

Con la presente si rappresenta la intenzione per la.....di avvalersi delle prestazioni del sottoscrittoin qualità di

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,
- Allenatore,
- Istruttore,
- Direttore Tecnico;
- Direttori Sportivo;
- Preparatore Atletico;
-(altra mansione prevista dai Regolamenti federali)

Al riguardo si precisa che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° luglio 2023 del D. Lgs. n.36/2021 e s.m.i., in particolare degli artt.25 e segg., la..... intenderebbe avvalersi del sottoscritto Tecnico inquadrandolo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa resa in regime di sport dilettantistico, dal... al.....

La prestazione sarebbe regolata con le modalità di cui all'art.28 del D. Lgs. n.36/2021 sulla base delle esigenze riferite all'attività agonistica programmata e concordata con la

I termini del rapporto sono contenuti nell'allegato schema di contratto/lettera di incarico.

Si evidenzia che il conferimento del suddetto incarico è subordinato al rilascio dell'autorizzazione, prescritta dalle vigenti disposizioni di legge (D. Lgs. 30.03.2001, n.165) da parte di codesta Amministrazione alla sottoscrizione del contratto per l'incarico sopra indicato e che l'art.26 comma 6 del citato D. Lgs. n.36/2021 prevede il silenzio assenso all'autorizzazione richiesta con il decorso di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Si chiede pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di essere autorizzato a quanto sopra.

SCHEMA COMUNICAZIONE INCARICO QUALE VOLONTARIO (DIPENDENTI P.A.)

Spett.le

Sig.....

A mezzo PEC

o Raccomandata a mano

Oggetto: comunicazione di incarico quale "..... volontario" della
.....

Si comunica che, con l'entrata in vigore dal 1° luglio 2023 del D.Lgs. n.36/2021 e s.m.i., in particolare degli artt.25 e segg., il sottoscritto assumerà l'incarico di

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,
- Allenatore,
- Istruttore,
- Direttore Tecnico;
- Direttori Sportivo;
- Preparatore Atletico;
-(altra mansione prevista dai Regolamenti federali)

solo a titolo onorifico, essendo il sottoscritto inquadrato quale volontario ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del citato D.Lgs..

In tale qualità dichiaro, sotto la mia responsabilità che svolgerò l'incarico al di fuori dall'orario di lavoro.

Informo inoltre che, In base e nei limiti previsti dall'art.29, c.2 del D. Lgs. n.36/2021, mi sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e quelle sostenute nell'ambito delle attività di cui all'incarico in oggetto.

Comunico infine che potranno essermi riconosciuti, ai sensi dell'art.36, c.6 quater del D. Lgs. n.36/2021 eventuali premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive o anche per la partecipazione a raduni, secondo le deliberazioni che, in proposito, adotterà separatamente il Consiglio Federale.

Distinti saluti